

Roma, 5 FEB. 1960

g/

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Dir.Gen. Pesca e Dem. Marittimo
Div. IV - Sez. I
CIRCOLARE N. 31

Titolo: Demanio Marittimo-Serie II

Prot. N. 44/1000/A.2.162

- A TUTTE LE DIREZIONI MARITTIME
E CAPITANERIE DI PORTO
- CONSORZIO AUTONOMO PORTO -GENOVA
- PROVVEDITORATO AL PORTO DI VENEZ
- ENTE AUTONOMO DEL PORTO DI NAPOLI

Scu

OGGETTO: Disciplina dello sci nautico.

CAPITANERIA DI PORTO	
Prot. N.	3021
Data	- 9 FEB. 1960
Cat.	VI-14-

e, per conoscenza:

- Al Ministero del Turismo e dello Spettacolo -Divisione EE.PP.T.
R O M A
- Al Comitato Olimpico Nazionale Italiano
Lungotevere Diaz, 8
R O M A
- Alla Federazione Italiana dello Sci Nautico -Via dei Boschetti, 6
M I L A N O

Nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 1960 è stato pubblicato il decreto ministeriale del 26 gennaio 1960 contenente norme riguardanti l'esercizio dello sci nautico.

Come è noto, tale attività è una nuova forma di sport, che assunto una rapida e vasta diffusione negli ultimi anni e consiste nel traino di uno o più sciatori sull'acqua, con un natante a moto munito di apposito sistema di aggancio, ad una velocità sensibilmente elevata, tale da consentire allo sciatore stesso di mantenersi in superficie durante il rimorchio.

Il provvedimento trova il suo fondamento giuridico nell'art. 1 del Codice della Navigazione, che fa risalire all'Amministrazione Marittima il compito di esercitare la polizia e di regolare la disciplina dello sci nautico.

na sul demanio marittimo.

Il decreto è articolato secondo il seguente criterio sistemati-
co:

-1°) norme riguardanti le condizioni generali per l'esercizio del-
lo sci nautico (artt. 1 e 2);

-2°) varie forme di esercizio dello sci nautico (art.3);

-3°) norme che regolano l'esercizio dello sci nautico per conto
proprio (art.4);

-4°) norme che disciplinano l'esercizio dello sci nautico per con-
to di società sportive, enti, scuole ecc. (artt. 5, 6, 7, 8);

-5°) norme che regolano l'esercizio dello sci nautico con moto-
scafi ed imbarcazioni noleggiati al pubblico (artt.9, 10, 11, 12);

-6°) norme transitorie (art. 14).

Per quanto riguarda la prima parte (art.1), è anzitutto da porre
in evidenza il nuovo criterio di consentire l'esercizio dello sci nau-
tico soltanto al di là del limite di metri 200 dalla linea batimetri-
ca di m. 1,60 dalle spiagge, termine questo oltre il quale tale atti-
vità sportiva può essere eseguita con un sufficiente margine di sicu-
rezza per i bagnanti.

Tale criterio è stato preferito a quello che vieta genericamente
l'esercizio dello sci ad una distanza lineare predeterminata dal lido
per l'evidente motivo che il declivio del fondo marino può variare da
litorale a litorale e pertanto tale diversità non avrebbe reso agevo-
le la fissazione di un criterio univoco cui uniformarsi.

L'art.2 raggruppa le altre norme di sicurezza alla cui osservan-
za è subordinato l'esercizio dello sci nautico. Esse riflettono cau-
tele e prescrizioni ritenute indispensabili ad assicurare il tranquil-
lo e ordinato svolgimento di tale attività in acque marittime.

Del resto le condizioni riportate all'art.2 trovano chiara analo-
gia con quelle previste non solo dalla ordinaria e comune prudenza, ma

anche dalla prassi francese (Réglement Federal Associations Affiliées FFSN) e dalla Legislazione Statunitense (The Federal Boating Act of 1958).

Inoltre tali prescrizioni riuniscono in sintesi uniforme e chiara quegli elementi in precedenza contenuti nella maggioranza delle ordinanze emanate dai Capi di Compartimento e di Circomare Marittimo, ai sensi dell'articolo 59 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione.

Lo sci nautico eseguito per conto proprio (art.4) non soggiace a particolari limitazioni e deve ritenersi soltanto vincolato alle norme di sicurezza previste dagli artt. 1 e 2.

Gli artt. 5 e 6 richiamano il disposto degli artt. 36 e sgg. del Codice della Navigazione ed accennano alle concessioni di zone acquee che le Società sportive e le Scuole di Sci possono ottenere per la creazione di campi di sci e la sistemazione delle relative attrezzature.

L'assentimento di tali concessioni non dovrà ovviamente risultare incompatibile con gli interessi marittimi, balneari o della pesca nella località.

L'art. 7 stabilisce, rispetto a quelle fissate dal precedente art.2, delle norme supplementari di sicurezza cui debbono attenersi le scuole allo scopo di garantire maggiormente il tranquillo svolgimento dell'esercizio dello sci acquatico da parte di coloro che accedono per la prima volta a questa nuova attività sportiva e che perciò si presume siano maggiormente esposti ai normali e generici pericoli che comporta l'attività stessa.

Particolare interesse si è poi ritenuto possa presentare per la diffusione di tale sport e di riflesso per l'incremento del turismo nelle località marittime la norma sancita dall'art. 8, che

ha previsto la possibilità di concedere speciali deroghe agli obblighi stabiliti in materia di distanze di sicurezza alle Scuole di sci nautico e, nel caso di manifestazioni, anche ad associazioni sportive.

Per quanto riguarda le norme che regolano l'esercizio dello sci acquatico con imbarcazioni e motoscafi noleggiati al pubblico, si è ritenuto, per esigenze di omogeneità normativa e di uniformità rispetto alla frammentaria disciplina vigente, di subordinare lo svolgimento del servizio pubblico dello sci nautico al rilascio di una speciale autorizzazione amministrativa, che l'interessato può ottenere indicando nella relativa domanda soltanto gli elementi previsti dall'art. 9.

E' superfluo aggiungere che le norme del R.D.L. 9 maggio 1932, n. 813, regolano l'intera materia per quanto concerne la condotta del natante e la licenza dello stesso.

Si coglie l'occasione per ricordare ai Sigg. Comandanti di Porto la necessità che, in sede di esami per il conseguimento dell'abilitazione alla condotta di motoscafi ed imbarcazioni a motore, gli stessi vengano svolti con assoluto rigore e severità.

Si prega inoltre di dare la massima diffusione al presente decreto ministeriale, inviando copia dello stesso agli uffici marittimi dipendenti, alle Amministrazioni Comunali, agli Enti locali del Turismo, alle Aziende di Soggiorno ed agli altri Sodalizi sportivi interessati, allo scopo di ottenere la più efficace e fattiva collaborazione degli stessi Enti nei riguardi dell'applicazione del disposto dell'art.6 per il raggiungimento integrale delle finalità di sicurezza e di disciplina che le norme in parola si prefiggono.

Si resta in attesa di assicurazione.

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
IL DIRETTORE DI DIVISIONE

IL MINISTRO

F.to Jervolino

